



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

AI DIRIGENTI
delle Istituzioni scolastiche
dell'Emilia-Romagna
LORO SEDI

e p.c. AI DIRIGENTI
degli Uffici di Ambito territoriale
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni generali sul rapporto tra obblighi di pubblicità e trasparenza e trattamento dei dati personali - ordinanza Garante privacy n. 51 del 11/2/2021

In considerazione dell'emanazione dell'ordinanza del Garante della privacy n. 51 del 11/2/2021, che ad ogni buon conto si allega, con la quale si è ritenuta illecita la pubblicazione, sul sito web istituzionale di una Scuola, delle graduatorie del personale docente associate ai relativi dati personali, si ritiene opportuno fornire indicazioni volte a focalizzare l'attenzione sul tema in oggetto, in base al quadro normativo rappresentato dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della privacy (D.lgs 196/2003), così come modificato dal D.lgs 101/2018.

In primis, giova ricordare che ogni Istituzione scolastica, rappresentata dal proprio Dirigente, ricopre il ruolo di "titolare del trattamento dei dati personali", da intendersi, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7) del citato Regolamento, come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali".

Questi ultimi, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 1) della suddetta normativa europea, concernono, in generale, "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato)" e il relativo "trattamento" è definito in maniera ampia, dall'art. 4,

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Mazzotti e-mail: rossella.mazzotti@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

par. 2, n. 2) della medesima norma, come *“qualsiasi operazione o insieme di operazioni (...) applicate a dati personali o insiemi di dati personali”*, tra cui la diffusione e, pertanto, la pubblicazione degli stessi.

Ogni Istituzione scolastica, dunque, è tenuta a porre particolare attenzione alla tutela della riservatezza e dei dati personali, in particolare quando adempie ad obblighi di pubblicità, stabiliti in generale dal D.lgs 33/2013 o da specifiche disposizioni di settore (come, ad esempio, la pubblicazione delle graduatorie di istituto ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, o la pubblicazione di esiti di prove concorsuali o selezioni pubbliche), che comportano un trattamento di dati personali, mediante la diffusione online di informazioni, atti e documenti amministrativi.

Alla luce di quanto sopra, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nell'effettuare il necessario bilanciamento di interessi, si ritiene opportuno analizzare le coordinate normative principali di riferimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Garante della privacy nell'ordinanza sopra citata.

In via preliminare si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo 679/2016, i dati personali devono essere trattati *“in modo lecito, corretto e trasparente”*. Secondo tale normativa, affinché il trattamento sia lecito, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni indicate all'art. 6, tra cui, in particolare, ai sensi del par. 1, lettere c) ed e), *“un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”* oppure *“l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”*. Inoltre, in virtù del par. 3, lettere a) e b), in tali casi il fondamento giuridico del trattamento dei dati personali deve essere stabilito *“dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento”*.

L'art. 2 *ter*, commi 1 e 3 del Codice della privacy individua la suddetta base giuridica in *“una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*.

Tale disciplina è resa ancora più stringente per le cosiddette *“categorie particolari di dati personali”*, ovvero quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Mazzotti e-mail: rossella.mazzotti@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici e biometrici, quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale di una persona.

Nello specifico, l'art. 9, par. 1 del Regolamento UE stabilisce per essi un generale divieto di trattamento, che viene eccezionalmente consentito in una serie di ipotesi tassativamente elencate, tra cui, ai sensi del par. 2, lettera g) del medesimo articolo, quando *“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali (...) dell'interessato”*. Correlativamente a tale previsione, l'art. 2 *sexies* del Codice della privacy stabilisce che i trattamenti dei suddetti dati, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, *“sono ammessi qualora previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali (...) dell'interessato”*.

Una disciplina simile si riserva anche al trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del suddetto Regolamento europeo e 2 *octies* del Codice della privacy.

In virtù del quadro normativo così sintetizzato, le Istituzioni scolastiche non possono pubblicare, per finalità di trasparenza, qualunque dato o informazione personale, ma, per poter procedere lecitamente alla pubblicazione degli stessi, anche mediante internet, sono tenute a individuare un preciso riferimento legislativo o regolamentare, che legittimi la diffusione del documento e/o del dato personale. Qualora sussista una specifica disposizione normativa in tal senso, i dati personali, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettere b) e c) del citato Regolamento europeo, devono comunque essere raccolti per *“finalità determinate, esplicite e legittime”*, in modo non *“incompatibile con tali finalità”* e, inoltre, devono essere *“adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)”*.

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Mazzotti e-mail: rossella.mazzotti@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

L'Istituzione scolastica, dunque, laddove individui un obbligo normativo che impone la pubblicazione di un atto o di un documento sul proprio sito web istituzionale, deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali espressamente indicati dalla normativa di riferimento o comunque realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto, valutando anche la possibilità di ricorrere all'oscuramento di determinate informazioni.

Inoltre, le "particolari categorie di dati", prima elencate, possono essere trattate solo se indispensabili, ovvero se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o personali di natura diversa. A tal proposito, il Garante della privacy ha avuto occasione di precisare che, per anonimizzare un documento, non è sufficiente sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato, ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite allo stesso, che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Le Scuole, pertanto, sono tenute a porre la massima attenzione nella selezione dei dati personali da diffondere, anche sin dalla fase della redazione dell'atto o del documento soggetto a pubblicazione. In proposito, può risultare utile non riportare tali dati nel testo del provvedimento, poi diffuso online, ma menzionarli solo negli atti a disposizione della Scuola, richiamati come presupposto dell'atto e consultabili solo dagli interessati e controinteressati con le forme e nei modi previsti dall'ordinamento giuridico.

In ogni caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, parr. 1, 2, 4 del Regolamento europeo e 2 *septies*, comma 8 del Codice della privacy, è sempre vietato diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero "*dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute*" ex art. 4, par. 1, n. 15) della normativa europea, o comunque informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, uno stato di malattia o patologia, come anche condizioni di invalidità, disabilità e handicap.

Per maggior chiarezza di quanto fin ora indicato, le Istituzioni scolastiche, ad esempio, come affermato dal Garante della privacy nell'ordinanza sopra citata, quando pubblicano, sul

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Mazzotti e-mail: rossella.mazzotti@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie. Affari Generali. Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

proprio sito istituzionale, graduatorie d'istituto, sono tenute a diffondere soltanto i dati pertinenti all'esigenza di trasparenza in rilievo, quali nome, cognome e punteggi, così da consentire, a chi ambisce a incarichi e supplenze, di conoscere la propria posizione.

È vietato, invece, pubblicare dati eccedenti rispetto a tale finalità, come i recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa o mobile, indirizzo di residenza o di posta elettronica, codice fiscale, titoli di studio, indicatore Isee) e, in ogni caso, associare ai nominativi dati relativi allo stato di salute, numero di figli disabili, o risultati di test psico-attitudinali.

In conclusione, si evidenzia che, nel caso di pubblicazione di dati personali effettuata in violazione del quadro normativo sopra analizzato, la Scuola interessata è tenuta a rimuovere il più tempestivamente possibile, dal proprio sito web istituzionale, l'atto o il documento illecitamente diffuso, valutando anche l'opportunità di chiedere una rimozione profonda di tali "file" dal server. Inoltre, si ricorda che tale condotta è sanzionata, a livello pecuniario, dall'art. 83 del Regolamento UE, ed è suscettibile di pretese risarcitorie da parte degli interessati, con conseguente e ulteriore danno all'erario.

Si resta a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento rispetto alle indicazioni sopra riportate.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Bruno E. Di Palma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/93)

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Mazzotti e-mail: rossella.mazzotti@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 – 40126 – **BOLOGNA** – Tel.: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it